Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "VIA DELLE ALZAVOLE"
00169 ROMA - Via delle Alzavole, 21 - 06 264991 - 0623267144
IV Ambito Territoriale Cod. Mecc.RMIC83100G Cod. Fisc. 97198890580
E-mail RMIC83100G@ISTRUZIONE.IT Sito http://istitutoalzavole.edu.it
Scuola Infanzia e Primaria VOLPICELLI Via delle Alzavole, 21 Scuola Infanzia e Primaria BACHELET Via del Fringuello, 12
Scuola Infanzia e Primaria POZZI Via Casilina, 1374 Scuola Primaria GALILEI Via della Tenuta di Torrenova, 128
Scuola Secondaria I Grado: Via del Fringuello, 19 - Via Pietro Belon, 150 – Via della Tenuta di Torrenova, 130

Ai Docenti a tempo determinato
Alla DSGA
Al sito web

OGGETTO: Ferie del personale docente con contratto a tempo determinato – Cass. Civ. sez lav.Ord n. 16715 del 17/06/2024.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;
VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell'a.s. 2012/13;
VISTO l'art. 19 del CCNL 29/11/2007;
CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;
VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cuí si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;
VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

VISTA l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/24 che ha enunciato il seguente principio di diritto: "Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all' indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l' art 5 comma 8 del dl n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all' art 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno";
CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale Lazio 13 marzo 2024, n. 354459, avente oggetto: "Determinazione del calendario scolastico regionale per l'anno 2024-2025";

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 15/05/2024 con cui è stato approvato il calendario scolastico dell'Istituto per l'a.s. 2024/25;

CONSIDERATA la nota USR Lazio– Ufficio VI - Prot. n. 10138 del 10/03/2025;
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto

INVITA

i docenti con contratto a tempo determinato: - a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, specificando le date, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle prove scritte degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività;
- a leggere con attenzione la Nota USR Lazio – Ufficio VI - Prot. n. 10138 del 10/03/2025, allegata.

AVVISA

i docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva. Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola Siravo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 D. Lgs n. 39/93